



**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA "FONDAZIONE EMBLEMA"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue (2022).

Oggi 10 (dieci) febbraio.

Alle ore 9,00.

In Bologna, Galleria Cavour n. 7, nel mio studio.

Innanzi a me dott. **GIACOMO ZERBINI, Notaio** iscritto nel Collegio Notarile di Bologna, con residenza in questa città, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Ente non riconosciuto, denominato **"FONDAZIONE EMBLEMA"**, con sede in Bologna, in Piazza Minghetti n. 3, codice fiscale e partita iva 03367281205, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica degli artt. 3, 4, 10, 22 e 27 dello Statuto della Fondazione.

Avanti a me Notaio è presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor **AIELO Tommaso** nato a Palermo (PA) il 10 giugno 1971, domiciliato per la carica in Bologna Piazza Minghetti n. 3,

cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale assume la presidenza della riunione a norma di statuto e richiede a me Notaio di redigere il presente verbale.

Il Presidente constatato che:

- è presente l'intero Consiglio di Amministrazione, nelle persone di sé Presidente e dei Consiglieri signore: VOTO Daniela, nata a Napoli (NA) il 2 febbraio 1988 e ZONI Micaela, nata a Porto San Giorgio (FM) il 10 marzo 1983;
- è presente il Sindaco Unico dott. Massimiliano Santopietro collegato in video-conferenza.

Il Presidente dichiara la riunione validamente costituita a norma di legge e dello Statuto in vigore perchè totalitaria, pertanto, atta a deliberare sull'Ordine del Giorno.

Iniziandosi la trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente anzitutto premette:

- che il Consiglio di Amministrazione della **"FONDAZIONE EMBLEMA"**, con deliberazione in data 25 gennaio 2021, verbalizzata a ministero di me Notaio rep. 4603, registrato a Bologna il 26 gennaio 2021 al n. 3664, ha approvato numerose modifiche dello statuto, allo scopo di adeguarlo alle mutate esigenze dell'Ente e alle nuove disposizioni dettate in materia di Enti appartenenti al Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017);

- che il Consiglio di Amministrazione ha adottato, a tale scopo, un nuovo testo di statuto, composto di n. 32 (trentadue) articoli, allegato al citato verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;

- che ai sensi dell'Art. 45 del D.Lgs. 117/2017 è stato

REGISTRATO
AGENZIA DELLE
ENTRATE UFFICIO DI
BOLOGNA

Il 11/02/2022

Serie 1T

N. 6115

Euro 356,00

istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

(RUNTS);

- che è emersa la necessità di modificare ulteriormente gli artt. 3, 4, 10, 22 e 27 dello Statuto predetto, al fine di meglio specificare i rispettivi contenuti, così da renderli conformi alle disposizioni dettate in materia di Enti appartenenti al Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

Udita l'esposizione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione col voto unanime espresso in forma orale dei presenti

delibera:

- di modificare gli artt. 3, 4, 10, 22 e 27 dello Statuto vigente, adottando i rispettivi nuovi testi:

"Art. 3 Scopo e attività principali

La Fondazione ha come scopo quello di favorire lo sviluppo e la valorizzazione del capitale umano, in particolare attraverso iniziative di raccordo tra la formazione, la ricerca ed il mondo del lavoro, nonché lo sviluppo di percorsi di autoimprenditoria.

Per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la Fondazione si propone di realizzare le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Art. 5, comma D);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Art. 5, comma I);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (Art. 5, comma L);

Inoltre, per il perseguimento dello scopo, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017 la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopraelencate, ritenute secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, così come definite nel successivo art. 4.

In particolare, per raggiungere i propri obiettivi la Fondazione si adopererà per:

1. Promuovere iniziative in grado di migliorare il rapporto tra enti di formazione ed imprese, in particolare per ciò che riguarda l'orientamento al lavoro ed il trasferimento tecnologico.

2. Creare un raccordo diretto tra i diversi target, superando ogni qualsivoglia logica di intermediazione.

3. Aumentare nei giovani la capacità di definire il proprio

obiettivo professionale e di perseguirlo attraverso gli studi, la ricerca attiva del lavoro o la creazione di start up.

4. Sostenere lo sviluppo dell'autoimprenditoria anche attraverso la raccolta e l'elargizione di contributi economici."

"Art. 4 Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento del suo scopo, la Fondazione potrà, in aggiunta e strumentalmente alle attività di interesse generale di cui al precedente art. 3:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) ideare, realizzazione e gestire di iniziative culturali e/o formative sui temi inerenti l'orientamento al lavoro, la gestione delle risorse umane, il trasferimento tecnologico e l'autoimprenditoria;

f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

g) erogare premi, contributi e borse di studio;

h) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse.

Tra queste può svolgere attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

Nei limiti indicati all'Art. 3, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 del Codice del Terzo settore."

"Art. 10 Membri della Fondazione e criteri soggettivi di adesione

Possono essere Membri della Fondazione:

- Persone fisiche, interessate a mettere a disposizione una quota del loro tempo, le loro capacità professionali, il proprio sistema di relazioni e/o, senza alcun vincolo pre-determinato, in base a quanto determinato dallo Statuto e, successivamente, dal Consiglio di Amministrazione, quota delle loro risorse finanziarie a sostegno dei programmi della Fondazione;

- Persone giuridiche di diritto pubblico e privato, le quali designino un proprio rappresentante, interessate a mettere a disposizione una quota del tempo di loro rappresentanti, le capacità professionali ed il sistema di relazioni di quest'ultimi e/o, senza alcun vincolo pre-determinato, in base a quanto determinato dallo Statuto e, successivamente, dal Consiglio di Amministrazione, quota delle loro risorse finanziarie a sostegno dei programmi della Fondazione;

- Reti/Associazioni di persone fisiche /giuridiche, le quali designino un proprio rappresentante, interessate a mettere a disposizione una quota del tempo di loro rappresentanti, le capacità professionali ed il sistema di relazioni di quest'ultimi e/o, senza alcun vincolo pre-determinato, in base a quanto determinato dallo Statuto e, successivamente, dal Consiglio di Amministrazione, quota delle loro risorse finanziarie a sostegno dei programmi della Fondazione, nonché a svolgere le più opportune attività di sensibilizzazione e disseminazione delle attività della Fondazione presso i propri associati ed i propri stakeholders, con l'obiettivo di favorire gli obiettivi di sviluppo associativo di quest'ultima.

A seconda del loro status giuridico e delle fattispecie con cui si concretizza la loro adesione, così come normato dai successivi artt. 11, 12 e 13, i membri della Fondazione si suddividono in:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori;
- Sostenitori

I Fondatori Promotori, i Fondatori e i Sostenitori hanno

diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno

presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali."

Art. 22 Convocazione del Consiglio di Amministrazione e quorum
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei suoi componenti, con avviso da inviarsi con mezzi idonei (quali, a titolo esemplificativo, fax, email, lettera raccomandata), almeno cinque giorni prima ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza. Può indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

La riunione si intende validamente costituita, con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Esecutivo o da uno dei Vice-Presidenti ove nominati e presenti, o, infine, in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, dal consigliere più anziano.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da colui che ha redatto il verbale.

Ove non diversamente disposto dal presente Statuto, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere relative alle proposte di modifiche statutarie sono assunte con il voto favorevole di almeno I due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato l'Organo di Controllo."

"Art. 27 - Convocazione dell'Assemblea e quorum

La convocazione dell'Assemblea spetta al Presidente o a chi ne fa le veci.

L'adunanza dell'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo d'esercizio.

L'Assemblea è convocata quando, ai sensi dello Statuto, si renda necessario procedere ad elezione di uno o più

componenti del Consiglio di Amministrazione da parte

dell'Assemblea.

Qualora in corso di mandato vengano meno per qualunque causa, inclusa la decadenza, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea viene riconvocata per procedere ad una elezione sostitutiva.

L'Assemblea è inoltre convocata dal Presidente ogniqualevolta questi lo ritenga necessario o quando gliene facciano richiesta motivata almeno un quarto dei componenti dell'Assemblea.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e deve essere spedita mediante, alternativamente, raccomandata, telegramma, fax o e-mail all'indirizzo dei componenti del Comitato, almeno sette giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima della riunione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione - come di seguito disciplinato - sono invitati permanenti alle adunanze, senza diritto di voto.

Ai fini della regolare costituzione è richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto solo in prima convocazione. Il voto può essere espresso mediante delega. Sono ammesse fino a tre deleghe per ciascun votante. E' vietata la delega di delega.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci, che sottoscrive i verbali con il soggetto che ha provveduto alla redazione del verbale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi anche tramite mezzi di audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione.

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione possono tenersi tramite mezzi di audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione."

Il Presidente, a questo punto, consegna a me Notaio un nuovo testo di statuto, composto di **n. 32 (trentadue) articoli**, che riproduce quello attualmente in vigore, con la sola modifica degli artt. 3, 4, 10, 22 e 27, Statuto che io Notaio ritiro e allego al presente verbale sotto la **lettera "A"**, per

formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal Presidente, con l'annuenza del Consiglio.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 9,30

Il Presidente consente il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR n. 679/2016, per i soli fini connessi al presente atto.

Del che faccio constare col presente verbale, da me Notaio letto, in presenza del Consiglio, al Presidente che lo approva e meco sottoscrive alle ore 9,30.

Consta di quattro fogli, scritti parte a macchina da persona di mia fiducia e parte a mano da me, per sedici pagine sin qui.

F.to: Tommaso Aiello

" GIACOMO ZERBINI NOTAIO

Allegato **"A"** al N.ro 4345 di Fascicolo

STATUTO

Art. 1 Costituzione

È costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE EMBLEMA" (di seguito la "Fondazione").

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (d. lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale meglio specificate al successivo art. 3.

La denominazione "Fondazione Emblema" e/o "Emblema Foundation" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione di "Fondazione Emblema - ETS"

Art. 2 Delegazioni ed Uffici

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

"Art. 3 Scopo e attività principali

La Fondazione ha come scopo quello di favorire lo sviluppo e la valorizzazione del capitale umano, in particolare attraverso iniziative di raccordo tra la formazione, la ricerca ed il mondo del lavoro, nonché lo sviluppo di percorsi di autoimprenditoria.

	Per il perseguimento delle proprie finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la Fondazione si propone di realizzare le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017: - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Art. 5, comma D); - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Art. 5, comma I); - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (Art. 5, comma L); Inoltre, per il perseguimento dello scopo, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017 la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopraelencate, ritenute secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, così come definite nel successivo art. 4. In particolare, per raggiungere i propri obiettivi la Fondazione si adopererà per: 1. Promuovere iniziative in grado di migliorare il rapporto tra enti di formazione ed imprese, in particolare per ciò che riguarda l'orientamento al lavoro ed il trasferimento tecnologico. 2. Creare un raccordo diretto tra i diversi target, superando ogni qualsivoglia logica di intermediazione. 3. Aumentare nei giovani la capacità di definire il proprio obiettivo professionale e di perseguirlo attraverso gli studi, la ricerca attiva del lavoro o la creazione di start up. 4. Sostenere lo sviluppo dell'autoimprenditoria anche attraverso la raccolta e l'elargizione di contributi economici. Art. 4 Attività strumentali, accessorie e connesse Per il raggiungimento del suo scopo, la Fondazione potrà, in aggiunta e strumentalmente alle attività di interesse generale di cui al precedente art. 3: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della	

Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) ideare, realizzazione e gestire di iniziative culturali e/o formative sui temi inerenti l'orientamento al lavoro, la gestione delle risorse umane, il trasferimento tecnologico e l'autoimprenditoria;

f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

g) erogare premi, contributi e borse di studio;

h) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo purché secondarie e strumentali rispetto ad esse.

Tra queste può svolgere attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

Nei limiti indicati all'Art. 3, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 del Codice del Terzo settore.

Art. 5 Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Art. 6 Sede e uffici di rappresentanza

La Fondazione ha sede in Bologna, in Piazza Minghetti 3.

La Fondazione potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione (o dell'Assemblea dei Soci qualora il Consiglio non sia ancora costituito), uffici di

rappresentanza, in Italia e all'estero, tramite i quali,

oltre alle attività necessarie al perseguimento dei fini statuari, potrà svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione per lo sviluppo e l'incremento della rete di relazioni nazionali e internazionali, a supporto alla Fondazione stessa.

Art. 7 Patrimonio

Il patrimonio della fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Fondatori o dai Sostenitori per un importo non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione (o dell'Assemblea dei Soci qualora il Consiglio non sia ancora costituito), può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 8 Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- da contributi dei Fondatori Promotori, dei Fondatori, dei Sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore sia diminuito di

oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 9 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione (o l'Assemblea dei Soci qualora il Consiglio non sia ancora costituito) approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso redatto in conformità a quanto previsto nell'art 13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso (o dall'Assemblea dei Soci qualora il Consiglio non sia ancora costituito).

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre

ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Art. 10 Membri della Fondazione e criteri soggettivi di adesione

Possono essere Membri della Fondazione:

- Persone fisiche, interessate a mettere a disposizione una quota del loro tempo, le loro capacità professionali, il proprio sistema di relazioni e/o, senza alcun vincolo pre-determinato, in base a quanto determinato dallo Statuto e, successivamente, dal Consiglio di Amministrazione, quota delle loro risorse finanziarie a sostegno dei programmi della Fondazione;

- Persone giuridiche di diritto pubblico e privato, le quali designino un proprio rappresentante, interessate a mettere a disposizione una quota del tempo di loro rappresentanti, le capacità professionali ed il sistema di relazioni di quest'ultimi e/o, senza alcun vincolo pre-determinato, in base a quanto determinato dallo Statuto e, successivamente, dal Consiglio di Amministrazione, quota delle loro risorse finanziarie a sostegno dei programmi della Fondazione;

- Reti/Associazioni di persone fisiche /giuridiche, le quali designino un proprio rappresentante, interessate a mettere a disposizione una quota del tempo di loro rappresentanti, le capacità professionali ed il sistema di relazioni di quest'ultimi e/o, senza alcun vincolo pre-determinato, in base a quanto determinato dallo Statuto e, successivamente, dal Consiglio di Amministrazione, quota delle loro risorse finanziarie a sostegno dei programmi della Fondazione, nonché a svolgere le più opportune attività di sensibilizzazione e disseminazione delle attività della Fondazione presso i propri associati ed i propri stakeholders, con l'obiettivo di favorire gli obiettivi di sviluppo associativo di quest'ultima.

A seconda del loro status giuridico e delle fattispecie con cui si concretizza la loro adesione, così come normato dai successivi artt. 11, 12 e 13, i membri della Fondazione si suddividono in:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori;
- Sostenitori

I Fondatori Promotori, i Fondatori e i Sostenitori hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati

tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il

membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Art. 11 Fondatori Promotori

Sono membri Fondatori Promotori i soggetti che, ricompresi nelle fattispecie riportate all'art. 10, sottoscrivano l'Atto Costitutivo della Fondazione, impegnandosi a contribuire al Patrimonio ai sensi di quanto disposto nel medesimo atto costitutivo, e cioè impegnandosi a versare euro 2.000 per i primi tre anni.

Art. 12 Fondatori

Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza di due terzi dal Consiglio di Amministrazione, o dell'Assemblea dei Soci con la medesima maggioranza qualora il Consiglio non sia costituito, i soggetti che, in un momento successivo alla data di costituzione della fondazione, siano ricompresi nelle fattispecie riportate all'art.10, e contribuiscano al Patrimonio attraverso un versamento di euro 2.000 per i primi tre anni per le persone fisiche e per le società di capitali e di 6.000 € in unica soluzione per le persone giuridiche, ovvero quanto diversamente determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art.21 del presente Statuto nel Regolamento Annuale di Adesione.

Art. 13 Sostenitori

Possono divenire Sostenitori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza di due terzi dal Consiglio di Amministrazione, o dell'Assemblea dei Soci con la medesima maggioranza qualora il Consiglio non sia costituito, i soggetti che, in un momento successivo alla data di costituzione della Fondazione, siano ricompresi nelle fattispecie riportate all'art.10, e contribuiscano al Patrimonio, attraverso un versamento di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), ovvero quanto diversamente determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art.21 del presente Statuto.

Art. 14 Prerogative dei Membri della Fondazione

I Fondatori Promotori ed i Fondatori prendono parte, in qualità di soci, all'Assemblea Generale della Fondazione, secondo le prerogative di seguito elencate; possono inoltre essere eletti in Consiglio di Amministrazione.

I Sostenitori fanno parte di diritto del Comitato Promotore, fatto salvo in cui non abbiano sottoscritto alcun contributo a start up e spin off per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.

Art. 15 Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione, o l'Assemblea dei Soci con la medesima maggioranza qualora il Consiglio non sia costituito, decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione di Fondatori, e

	l'esclusione di Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto; - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali; - inosservanza del Codice Etico; - indegnità. Nel caso di persone giuridiche di diritto pubblico e/o privato, reti ed associazioni di persone fisiche e giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; - apertura di procedure di liquidazione; - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. I Fondatori Promotori, i Fondatori ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione. Art. 16 Organi della Fondazione Sono organi della Fondazione: - Il Presidente - Il Vice Presidente Esecutivo (organo eventuale) - il Consiglio di Amministrazione - Il Comitato Tecnico Scientifico - l'Assemblea Generale - l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) - il Revisore dei Conti - il Comitato Promotore Art. 17 Ineleggibilità e verifica dei requisiti Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, nonché, con riferimento al Revisore legale dei conti, dall'articolo 2399 del codice civile e dalla normativa di riferimento. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per la carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti. Articolo 18 - Decadenza dalla carica Decadono dalla carica coloro che si vengano a trovare, successivamente all'assunzione dell'incarico, in una situazione di ineleggibilità. Decade inoltre dalla carica il membro del Consiglio di Amministrazione che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di	

appartenenza.

Art. 19 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato, tra i propri membri, dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente Esecutivo o ad uno degli altri Vice Presidenti se individuati dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Esecutivo.

Art. 20 - Vice Presidente Esecutivo

Il Vice Presidente Esecutivo della Fondazione può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri. Sostituisce il Presidente nel caso in cui quest'ultimo sia temporaneamente indisponibile ad esercitare le proprie funzioni.

Articolo 21 - Il Consiglio di Amministrazione - Nomina e composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di componenti, fissato dal Comitato in misura da 3 a 5.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea Generale tra i Fondatori Promotori ed i Fondatori.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 anni e sono rieleggibili, salvo revoca prima della scadenza del mandato.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Presidente e può eleggere - per particolari incarichi, su proposta del Presidente, tra i suoi membri, fino a due Vice-Presidenti, che durano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio che li ha nominati, salvo revoca da parte del Consiglio di Amministrazione prima della scadenza del mandato.

Qualora in corso di mandato vengano meno per qualunque causa, inclusa la decadenza, uno o più consiglieri, l'Assemblea Generale provvede all'indicazione del nominativo del sostituto, che assumerà la carica nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva a tale indicazione.

Il mandato degli amministratori nominati in sostituzione termina con la scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica.

Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica sino

a che non sia insediato il nuovo Consiglio.

Non sono previste indennità per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione con particolari incarichi operativi/di rappresentanza possono ottenere un compenso e/o un rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, in relazione al budget annuale approvato.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

a. predisporre il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio sociale, deliberare il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;

b. deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

c. individuare, in stretto raccordo con il Comitato, le aree di attività della Fondazione;

d. deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali o ad enti no profit;

e. deliberare l'erogazione di contributi o finanziamenti a soggetti terzi profit e no profit;

f. deliberare le quote di adesione per Fondatori e Sostenitori

g. deliberare circa la nomina dei membri e i requisiti minimi per acquisire tale qualifica, secondo le categorie previste ai sensi del presente Statuto;

h. nominare, ove lo ritenga opportuno, un Direttore Generale (o CEO) della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;

i. nominare i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;

j. eleggere, tra i propri membri, il Presidente della Fondazione;

k. deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dallo Statuto;

l. conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

m. svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto;

n. porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 22 Convocazione del Consiglio di Amministrazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei suoi componenti, con avviso da inviarsi con mezzi idonei (quali, a titolo esemplificativo, fax, email, lettera raccomandata), almeno cinque giorni prima ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza. Può indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

La riunione si intende validamente costituita, con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Esecutivo o da uno dei Vice-Presidenti ove nominati e presenti, o, infine, in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, dal consigliere più anziano.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da colui che ha redatto il verbale.

Ove non diversamente disposto dal presente Statuto, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere relative alle proposte di modifiche statutarie sono assunte con il voto favorevole di almeno I due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato l'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione possono tenersi tramite mezzi di audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione.

Art. 23 Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico (il "Comitato") è composto dai membri che vengano nominati a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Soci con la medesima maggioranza qualora il Consiglio non sia costituito.

Possono essere nominate anche persone fisiche non partecipanti alla Fondazione.

Il Comitato fornisce supporto al Consiglio di Amministrazione nella definizione degli obiettivi e dei programmi d'intervento della Fondazione.

Art. 24 - Convocazione del Comitato e quorum

La convocazione del Comitato spetta al Presidente o a chi ne fa le veci.

L'adunanza del Comitato deve essere convocata almeno una volta l'anno per la definizione delle linee generali dell'attività della Fondazione, dei programmi e degli obiettivi.

Il Comitato è inoltre convocato dal Presidente ogni qualvolta

questi lo ritenga necessario o quando gliene facciano

richiesta motivata almeno la metà dei componenti del Comitato. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e deve essere spedita mediante, alternativamente, raccomandata, telegramma, fax o e-mail all'indirizzo dei componenti del Comitato, almeno sette giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima della riunione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono invitati permanenti alle adunanze, senza diritto di voto.

Ai fini della regolare costituzione è richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto solo in prima convocazione. Il voto può essere espresso mediante delega. Sono ammesse fino a cinque deleghe per ciascun votante. È vietata la delega di delega.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci, che sottoscrive i verbali con il soggetto che ha provveduto alla redazione del verbale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

Le riunioni del Comitato possono tenersi anche tramite mezzi di audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione.

Art. 25 - Organo di controllo e revisore unico

L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

a. al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti

b. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

c. attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo Settore.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del

Terzo Settore ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 26 Assemblea Generale

L'Assemblea generale (l'"Assemblea") è costituita dai membri Fondatori Promotori e Fondatori, presenti come "persone fisiche" o nella misura di 1 rappresentanti nominato per ogni "persona giuridica".

L'Assemblea Generale:

- a. svolge tutte le funzioni demandate al Consiglio di Amministrazione sino a quando questo non venga costituito;
- b. elegge tra i membri fondatori promotori e fondatori il Consiglio di Amministrazione;
- c. verifica i risultati della gestione, approva il bilancio di previsione, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, definendo l'eventuale incremento del Fondo di Gestione, a valere sul Patrimonio;
- d. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- e. delibera circa l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- f. delibera sulla trasformazione, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio della Fondazione;
- g. ha funzione consultiva nei confronti del Comitato, nel rispetto delle norme dello Statuto e del conseguimento delle finalità istituzionali.

L'Assemblea collegialmente o qualsiasi suo componente anche singolarmente, può sottoporre al Comitato, documenti, studi o proposte per la realizzazione di progettualità ad alto valore aggiunto per il Paese e per il migliore funzionamento della Fondazione stessa.

Art. 27 - Convocazione dell'Assemblea e quorum

La convocazione dell'Assemblea spetta al Presidente o a chi ne fa le veci.

L'adunanza dell'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo d'esercizio.

L'Assemblea è convocata quando, ai sensi dello Statuto, si renda necessario procedere ad elezione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea.

Qualora in corso di mandato vengano meno per qualunque causa, inclusa la decadenza, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea viene riconvocata per procedere ad una elezione sostitutiva.

L'Assemblea è inoltre convocata dal Presidente ogniqualevolta

questi lo ritenga necessario o quando gliene facciano richiesta motivata almeno un quarto dei componenti dell'Assemblea.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e deve essere spedita mediante, alternativamente, raccomandata, telegramma, fax o e-mail all'indirizzo dei componenti del Comitato, almeno sette giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima della riunione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione - come di seguito disciplinato - sono invitati permanenti alle adunanze, senza diritto di voto.

Ai fini della regolare costituzione è richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto solo in prima convocazione. Il voto può essere espresso mediante delega. Sono ammesse fino a tre deleghe per ciascun votante. E' vietata la delega di delega.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci, che sottoscrive i verbali con il soggetto che ha provveduto alla redazione del verbale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi anche tramite mezzi di audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione.

Art. 28 - Comitato Promotore

Il Comitato Promotore è costituito da tutti i soci sostenitori che abbiano sottoscritto contributi ad almeno una start up o spin off nei 24 mesi precedenti.

Il Comitato è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che ne nomina anche il Presidente.

Possono partecipare, senza diritto di voto, anche i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Fondatori ed i componenti del Comitato Tecnico Scientifico.

Il Comitato Promotore esamina i progetti di impresa di start up e spin off valutati positivamente dal Comitato Tecnico Scientifico e raccoglie tra i Sostenitori della Fondazione le manifestazioni di interesse ad erogare dei contributi, comunicandone importo complessivo e singoli sottoscrittori al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti conseguenti. Non essendo previste determinazioni collegiali, non è previsto alcun quorum.

Articolo 29 - Libri sociali

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Articolo 30 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il Patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 31 - Legge applicabile e foro competente

Il presente Statuto è regolato dalla legge italiana. Salvo quanto previsto dal presente Statuto.

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle due parti. Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo arbitro. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro 90 giorni dall'insediamento.

La sede dell'arbitrato sarà Bologna.

Articolo 32 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice del Terzo Settore e del Codice Civile e le norme di legge in materia.

F.to: Tommaso Aiello

" GIACOMO ZERBINI NOTAIO

Certificazione di conformità di copia informatica a originale cartaceo (art. 22 d.lgs. 7/3/2005 n. 82 - art. 68 ter, legge n. 89/1913).

Certifico io sottoscritto dr. GIACOMO ZERBINI Notaio in Bologna iscritto nel Collegio Notarile di Bologna, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale cartaceo.

F.to: GIACOMO ZERBINI NOTAIO